



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Via E-Mail

Roma, 06.12.2016

Protocollo: 138101 /RU

Rif.:

Allegati:

*Alle* Direzioni Interregionali,  
Regionali e Provinciali

LORO SEDI

*Agli* Uffici delle dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

*Al* Ministero degli Affari Esteri  
Autorità Nazionale  
Unità autorizzazioni materiali di  
armamento

ROMA



**OGGETTO:** Legge n. 185/90 così come modificata dal decreto legislativo n. 105/2012. Istruzioni operative.

- Appuramento dichiarazioni di trasporto e transito intracomunitario (DTTI).
- Gestione autorizzazioni globali di trasferimento
- Gestione clausola conto garanzia nelle autorizzazioni individuali di trasferimento.

Come è noto con decreto legislativo n. 105 del 22.6.2012 sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla legge n. 185/90 per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva comunitaria 2009/43/CE che semplifica le modalità di trasferimento dei materiali per la difesa all'interno dell'Unione europea e successivamente con D.M. del Ministro degli affari esteri 7 gennaio 2013 n. 19 è stato emanato il nuovo regolamento di attuazione della citata legge 9 luglio 1990 n. 185<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Vedi circolare n. 20/D del 29 novembre 2012 e circolare n. 9/D del 6 giugno 2013

Al riguardo sono state segnalate talune criticità nella pratica applicativa delle nuove procedure intracomunitarie per quanto attiene la procedura di appuramento delle dichiarazioni di trasporto e transito (DTTI), le modalità di gestione delle autorizzazioni globali di trasferimento e la modalità di gestione delle operazioni in conto garanzia a fronte delle autorizzazioni individuali di trasferimento.

Ciò posto, sentito il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - Autorità nazionale UAMA ( di seguito denominato MAECI-UAMA), si forniscono di seguito le apposite istruzioni.

### Appuramento delle “dichiarazioni di trasporto e transito intracomunitario” (DTTI).

Attualmente le singole operazioni al Trasferimento intra UE, a scarico di autorizzazioni rilasciate dal MAECI - UAMA sono presentate dall'operatore utilizzando la dichiarazione di trasporto o transito intracomunitario (DTTI) all'Ufficio delle dogane che ha in carico l'autorizzazione di riferimento.

La dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) prevedeva l' appuramento del documento.

Al riguardo si evidenzia, anche alla luce delle recenti modifiche normative apportate alla legge n. 185/90 dal decreto legislativo n. 105 del 2012, che l'articolo 20 della legge, relativo all'utilizzo delle autorizzazioni, pone a carico delle imprese l'obbligo di comunicare tempestivamente al MAECI UAMA la conclusione anche se parziale delle operazioni inviando la dichiarazione di trasporto o transito ovvero la documentazione da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale .

Ciò posto le procedure di appuramento non appaiono oggi più attuali anche per la mancata previsione di una normativa armonizzata in ambito UE che permetta di seguire la movimentazione dei materiali d'armamento all'interno dell'Unione .

Tenuto conto, quindi, di quanto disposto all'art. 20 bis della legge in questione che affida attualmente l'attività di controllo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si dispone che gli Uffici delle dogane non dovranno più appurare le DTTI (dichiarazioni di trasporto o transito intracomunitario).

Restano fermi gli adempimenti, da parte degli Uffici doganali, relativi alla registrazione delle DTTI a scarico delle autorizzazioni rilasciate del MAECI-UAMA. Gli Uffici cureranno la restituzione dei documenti presi in carico e

completi del numero di protocollo e data agli operatori per i successivi adempimenti di cui all'art. 20 .

### *Gestione autorizzazioni globali di trasferimento - ( art. 10 quater L. 185/90)*

Nel corso del 2016 sono state rilasciate dal MAECI UAMA autorizzazioni rientranti nella tipologia "autorizzazioni globali di trasferimento" previste dall'art. 10 *quater* della legge n. 185/90, che riguardano il trasferimento di materiali di armamento identificati con l'indicazione della tipologia dei materiali e voce doganale, verso uno o più Paesi UE di destinazione; in tali autorizzazioni non è prevista, invece, l'indicazione di quantità e valore dei materiali.

Tali autorizzazioni hanno validità triennale con possibilità di proroga e sono depositate dall'operatore presso gli Uffici doganali competenti.

Tali autorizzazioni devono essere utilizzate unicamente per la presa in carico di spedizioni verso Paese UE, (da registrare nell'applicazione AIDA Materiali di armamento sotto la sigla EX), in quanto ai sensi dell'art. 10 bis non è richiesta l'autorizzazione italiana ai trasferimenti da Paesi UE verso l'Italia o per il suo attraversamento quando questi sono stati autorizzati da altro Stato membro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

### *Gestione clausola conto garanzia nelle autorizzazioni individuali di trasferimento*

Le autorizzazioni rilasciate dal MAECI UAMA prevedono alla casella 14 del formulario la così detta clausola "conto garanzia" con la quale il MAECI UAMA autorizza con il medesimo atto anche l'esportazione di materiale in sostituzione di quelli precedentemente esportati e rivelatisi difettosi. Tali operazioni devono essere espressamente richieste dalla ditta indicando nel documento doganale "operazione in conto garanzia". Nel caso venga esportato del materiale nuovo in sostituzione di materiale risultato difettoso in conto garanzia, entro i 3 mesi successivi è fatto obbligo all'operatore di far rientrare il pezzo difettoso sostituito oppure è data facoltà di presentare idonea documentazione delle autorità governative del Governo estero vistata dalla locale autorità diplomatica italiana che attesti la non più utilizzabilità del materiale trovato difettoso.

Nell'ambito della gestione delle suddette "operazioni in conto garanzia" sono state rappresentate delle criticità nella loro gestione nell'ambito delle autorizzazioni individuali al trasferimento per le quali si forniscono di seguito i necessari chiarimenti.

- Gestione clausola conto garanzia nelle autorizzazioni individuali al trasferimento intracomunitario rilasciate con paese di destinazione finale extra UE per il tramite di un Paese UE.

La clausola “conto garanzia” contenuta in tale tipologia di autorizzazione copre esclusivamente le spedizioni di materiale nuovo in sostituzione di materiale risultato difettoso, che sia diretto verso il Paese tramite UE e rientri dal medesimo Paese UE mantenendo sempre lo status di “materiale unionale”.

La “clausola conto garanzia” non può essere utilizzata invece nei seguenti casi:

1. nel caso di rientro in Italia di materiale difettoso direttamente dal Paese terzo di destinazione finale: in tal caso l’Ufficio delle dogane dovrà richiedere all’operatore apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI UAMA all’importazione temporanea e successiva riesportazione da/verso Paese terzo
2. nel caso di rientro in Italia di materiale difettoso dal Paese terzo di destinazione finale ma per il tramite di Paese UE, accompagnato da documento T1: in tal caso l’Ufficio delle dogane dovrà richiedere all’operatore apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI UAMA all’importazione temporanea e successiva riesportazione da/verso Paese terzo ma per il tramite del Paese UE.

- Gestione clausola conto garanzia nelle autorizzazioni individuali al trasferimento intracomunitario rilasciate solo verso Paesi UE .

Nel caso di specie le operazioni in conto garanzia riguardano esclusivamente materiali unionali, e, pertanto, vengono svolte a fronte della clausola “conto garanzia” dell’autorizzazione individuale al trasferimento. In tali casi l’ Ufficio delle dogane deve registrare a scarico del conto garanzia dell’autorizzazione sia le operazioni di uscita dall’Italia verso Paese UE che le operazioni di rientro da Paese UE dei materiali difettosi.

oo

Si invitano codeste Direzioni interregionali, regionali e provinciale a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione delle disposizioni che riguardano il presente quadro normativo/procedurale da parte di tutti gli uffici dipendenti, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità che si dovessero riscontrare nella sua pratica applicazione.

*F.to Il Direttore Centrale*

Dr. Maurizio Montemagno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993